



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI GASOLIO DESOLFORATO PER AUTOTRAZIONE
PERIODO: DUE ANNI DALLA DATA DI INIZIO DELLA FORNITURA,

1	25-02-2018		
rev	data		

SOMMARIO

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART.2 - DEFINIZIONI	4
ART.3 - DURATA DELL'APPALTO E SPESA PRESUNTA.....	4
ART.4 - REQUISITI TECNICI DEL CARBURANTE	4
ART. 5 - PREZZI.....	6
ART. 6 - FACOLTA' DELL'IMPRESA APPALTANTE	7
ART. 7 - MODALITA' DI CONSEGNA.....	7
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ'	8
ART. 9 - VERIFICHE	9
ART. 10 -PENALI PER RITARDO, PER DIFFORMITA' NELLE CONSEGNE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	10
ART. 11 - ACQUISTO IN DANNO.....	11
ART. 12 - PAGAMENTI.....	11
ART. 13 – ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE	12
ART. 14 – NORME DI SICUREZZA.....	12
ART. 15 - CORRISPONDENZA.....	13
ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 17 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	14
ART. 18 –ASSICURAZIONI	14
ART. 19 - FORO COMPETENTE.....	15

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI GASOLIO DESOLFORATO PER AUTOTRAZIONE PER UN PERIODO DI DUE ANNI DALLA DATA DI INIZIO DELLA FORNITURA

Premessa

Poiché la presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici, le società concorrenti, per la presentazione dell'offerta, dovranno essere in possesso di opportuna firma digitale.

La firma digitale, in corso di validità, dei titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura deve rispettare i requisiti di cui al DPCM 22 febbraio 2013 ed essere rilasciata da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 ovvero, nel caso di firma elettronica qualificata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea, la stessa deve rispettare i requisiti espressi nel regolamento UE n. 910/2014 – eIDAS e le specifiche stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506. Per la verifica della validità della firma digitale è possibile fare riferimento al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>)

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di **17.386.000 litri** di gasolio desolforato per autotrazione, che risponda a quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, così suddivisa:

- **15.930.000 litri** di gasolio per Amsa SpA;
- **1.456.000 litri** per Aspem SpA.

Il gasolio, oggetto della presente fornitura, deve avere caratteristiche di cui alla norma italiana UNI EN 590:2014.

La fornitura dovrà essere conforme a quanto disposto nel presente Capitolato Speciale, dalle cui clausole sarà integralmente regolata.

La fornitura oggetto della presente gara avrà le seguenti, principali, destinazioni:

Per Amsa SpA, in Milano:

- deposito AMSA Olgettina : via Olgettina, 35;
- deposito AMSA Zama : via Zama, 33;
- deposito AMSA Primaticcio : via Primaticcio 205, Mag. Via Boldini, 7;
- deposito AMSA Silla : via Lucio Cornelio Silla, 251;
- deposito Muggiano : via Lombardi, 13;
- rimessa Watt : via Bussola, 2;

Per Aspem SpA:

- deposito Aspem (Varese) : via Tintoretto, 6;

Costituiscono parte integrante della documentazione di gara, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti allegati:

- Allegato A - Scheda Offerta;
- Allegato 2 - Verbali di sopralluogo;
- Allegato 3 - Dichiarazione Sostitutiva dell'impresa;
- Allegati 4.x - Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e/o altri documenti sulla sicurezza:
 - 4.1 - DUVRI Amsa
 - 4.2 - DUVRI Aspem
- Allegato 5 – Documenti minimi piano sicurezza Amsa

- Allegato 6 - Dichiarazione Sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (D.P.R. 28.12.2000 n°445);
- Allegato Norme di sicurezza per le imprese appaltatrici che operano all'interno degli stabilimenti aziendali.
- Disciplinare di gara

In caso di contrasto tra le disposizioni delle “*Condizioni generali di fornitura*”, che il concorrente dichiara “di aver preso visione e di accettare integralmente” al punto 22 dell'allegato 3, e le disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto prevarranno le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.2 - DEFINIZIONI

Si conviene di indicare che le seguenti definizioni, menzionate nel presente capitolato, stanno ad indicare rispettivamente:

Impresa Appaltante: A2A S.p.A.

Impresa fornitrice/Appaltatrice/appaltatore: l'operatore economico con cui è stipulato il Contratto.

ART.3 - DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO MASSIMO DI SPESA

La fornitura oggetto del presente Capitolato avrà durata pari a due anni dalla data di inizio della fornitura stessa o comunque, nel caso si verifichi prima della scadenza contrattuale, fino all'esaurimento del quantitativo di gasolio indicato all'art. 1 del presente Capitolato.

Per ciascun contratto, qualora al termine del periodo di affidamento l'importo contrattuale non risultasse esaurito, le società in questione potranno avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori tre mesi.

Importo massimo di spesa: **€ 17.829.219,88** IVA esclusa, così suddiviso:

- Per Amsa S.p.A.: Euro 16.326.657,00 IVA esclusa;
- Per Aspem S.p.A.: Euro 1.502.562,88 IVA esclusa.

Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, tuttavia si riscontra la presenza di rischi da interferenza durante le fasi di fornitura del carburante nelle sedi aziendali Amsa ed Aspem, secondo i rischi interferenziali indicati nell'Allegato 4.

L'importo della fornitura potrà essere aumentabile da parte dell'Impresa Appaltante nella misura massima del 20% e quindi € 3.265.331,40 in riferimento ad Amsa S.p.A., € 300.512,57 IVA esclusa in riferimento ad Aspem S.p.A., ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e pretendere indennità purché l'eventuale aumento sia richiesto prima della data di scadenza del contratto.

Solo per Amsa S.p.A.:

Poiché il presente contratto viene stipulato anche per garantire le obbligazioni derivanti dal Contratto di Servizio concluso tra il Comune di Milano e Amsa, in caso di risoluzione del predetto Contratto di Servizio, Amsa si riserva di recedere unilateralmente dal contratto senza che l'appaltatore possa avere alcunché a pretendere a qualsiasi titolo per effetto di tale recesso.

ART.4 - REQUISITI TECNICI DEL CARBURANTE

Il gasolio, oggetto del presente Capitolato, dovrà avere le caratteristiche di cui alla specifica UNI EN 590 : 2014 ed ai requisiti tecnici principali nella tabella di seguito specificata:

Requisito tecnico	Unità di misura	Minimo	Massimo
Aspetto		Limpido e brillante	
Massa volumica a 15°C	Kg/m ³	820	845
Numero di cetano		51,0	
Punto di infiammabilità	°C	>55	
Idrocarburi Policiclici Aromatici	% (m/m)		8
Contenuto di Zolfo	mg/kg		10,00
Distillazione:			
Requisito tecnico	Unità di misura	Minimo	Massimo
- Evaporato a 250° C	% (v/v)		<65
- Evaporato a 350° C	% (v/v)	85	
- 95% v/v recuperato a	°C		360
C.F.P.P. INVERNALE	°C	-12 (*)	
C.F.P.P. ESTIVO	°C	-2	
Contenuto di Acqua	mg/Kg MMg/kg%	=	200
Residuo Carbonioso	% m/m		0,30
Contaminazione totale	mg/kg	=	24
Corrosione su rame (3h a 50°C)	Indice	Classe 1	
Potere lubrificante diametro medio di usura (wsd1,4) a 60 °C	µm		460
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	2,00	4,50
Stabilità all'ossidazione	g/m ³		25
Stabilità all'ossidazione	h	20	
Contenuto di biodiesel	%v/v		7
Manganese	mg/l	2,0	6,0
Valore di iodio	gl ₂ /100 g		120
Ceneri	%p		0,01
Conducibilità elettrica	pS/m		50
Indice Cetano		46,0	

(*) Per Amsa, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 28 febbraio, è richiesta la fornitura di gasolio per autotrazione polare, a norma UNI EN 590:2014 avente un C.F.P.P (punto di congelamento) pari o inferiore a -18 °C.

Per la società Aspem (Varese), è richiesta la fornitura di gasolio “polare”, senza componente biodiesel, per l’intera durata contrattuale.

ART. 5 - PREZZO DELLA FORNITURA

Nel corso dell’appalto, il prezzo del carburante oggetto della fornitura verrà calcolato applicando il prezzo aggiuntivo di aggiudicazione al prezzo, al netto di IVA, del gasolio per autotrazione in vigore alla data di ogni singola consegna, rilevato e calcolato come di seguito descritto, salvo quanto previsto al successivo art. 12.

Nel corso dell’appalto, il prezzo del carburante oggetto di fornitura verrà calcolato applicando il prezzo aggiuntivo di aggiudicazione al prezzo al netto di IVA, rilevato dalla quotazione giornaliera espressa in US\$/tonnellata di gasolio (10ppm) Cif MED BASIS GENOVA/LAVERA pubblicata dal Platt's Oilgram Report, in vigore alla data di ogni singola consegna, salvo quanto previsto all'art. 12 del Capitolato, e secondo la seguente formula:

$$P_{\text{gasolio } 0,001} = \frac{(\$ / t) g / \text{Euro} / \$}{1000} \times 0,845 + k (g \text{ } 0,001) + IF$$

dove:

$(\$ / t) g$ = quotazione giornaliera (higt) espressa in US\$/tonnellata di gasolio (10ppm) Cif MED BASIS GENOVA/LAVERA pubblicata dal Platt's Oilgram Report

Euro/\$ = valore del cambio Euro/\$ riferimento rilevazione organi ufficiali

0,845 = coefficiente di peso specifico per la trasformazione dell'unità di misura da kg a Litro

K = prezzo aggiuntivo Euro/Litro offerta in Scheda Offerta (include gli oneri di trasporto e tutti gli oneri accessori)

IF = Imposta di fabbricazione vigente

Per la determinazione del prezzo delle forniture relative ai giorni di consegna si terrà conto della quotazione in US\$/tonnellata dei carburanti indicati e del valore del cambio del giorno di consegna. I valori di \$/t e Euro/\$, per i giorni in cui non si effettua la rilevazione, saranno quelli rilevati nel giorno immediatamente precedente.

Nel periodo invernale (indicativamente 01/11 - 31/03) il Committente potrà richiedere la fornitura di gasolio per autotrazione polare (a norma UNI EN 590:2014 avente un C.F.P.P (punto di congelamento) pari o inferiore a -18 °C) con l'applicazione di una quota aggiuntiva fissa ed invariabile di 0,010 €/lt.

In proposito:

- per Amsa, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 28 febbraio, è richiesta sin da ora la fornitura di gasolio polare;
- per Aspem, è richiesta sin da ora la fornitura di gasolio polare, privo di componente biodiesel, per l’intera durata contrattuale.

Il prezzo così determinato sarà comprensivo di ogni onere, anche fiscali, con la sola esclusione dell'IVA di legge.

ART. 6 - FACOLTA' DELL'IMPRESA APPALTANTE

I concorrenti restano impegnati per effetto della presentazione dell'offerta, mentre l'Impresa Appaltante non assumerà verso i medesimi obbligo alcuno.

Nel caso di aggiudicazione o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'Impresa Appaltante non aggiudicasse la presente Gara, nulla è dovuto alle Imprese concorrenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione.

ART. 7 - MODALITA' DI CONSEGNA

Tutte le operazioni relative al conferimento del carburante agli impianti ed agli stabilimenti Amsa e Aspem, dovranno essere effettuate in ottemperanza alle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il personale dell'Appaltatore dovrà seguire obbligatoriamente tali norme di comportamento all'interno degli insediamenti produttivi Amsa e Aspem, adottando tutte le precauzioni necessarie per eseguire, nelle condizioni di massima sicurezza, tutte le operazioni relative allo scarico del combustibile.

Le consegne, previo richiesta scritta di ciascuna società sotto indicata, dovranno essere eseguite entro 12 ore solari dal ricevimento della comunicazione del fabbisogno che avverrà via e-mail, a cui seguirà il relativo ordine, franche di ogni spesa presso gli stabilimenti siti in:

Società AMSA S.p.A.: MILANO

Olgettina - via Olgettina 35;

Primaticcio - via Primaticcio 205 mag. Via Boldini 7;

Zama - via Zama 31/33;

Rimessa Watt - via Bussola 2;

Silla - via Lucio Cornelio Silla 251;

Deposito di Muggiano - via Lombardi 13.

Società ASPEM S.p.A.

Varese - via Tintoretto, 6;

Non verranno considerate nel conteggio menzionato al comma precedente le ore cadenti nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali.

La capienza dei serbatoi di ogni deposito è così articolata:

Per Amsa SpA

- **Stabilimento Olgettina:** n° 2 serbatoi da 30.000 litri ciascuno;
- **Stabilimento Zama:** n° 2 serbatoi da 50.000 litri ciascuno, n°1 da 25.000 litri e n°1 da 10.000 litri;
- **Stabilimento Primaticcio:** n° 2 serbatoi da 25.000 litri ciascuno e n°1 da 10.000 litri;
- **Stabilimento Watt:** n° 2 serbatoi da 10.000 litri ciascuno;
- **Stabilimento Silla:** n° 4 serbatoi da 25.000 litri ciascuno;
- **Stabilimento Muggiano:** n° 1 serbatoio da 5.000 litri e n°1 serbatoio da 3.500 litri.

Per ASPEM S.p.A.

- **Varese via Tintoretto:** n° 2 serbatoi da 10.000 litri;

Le quantità di carburante da consegnare saranno definite da Amsa, e da Aspem, che provvederanno ad inviare all'Appaltatore mediante fax gli Ordini.

Negli Ordini verranno indicati:

- numero e data dell'ordine;

- quantità di carburante da consegnare;
- valore complessivo di carburante ordinato;
- termine di consegna;
- eventuale indicazione dell'urgenza;
- modalità di trasporto.

I Documenti di Trasporto dovranno riportare i seguenti dati:

- numero del Contratto;
- numero dell'Ordine;
- classifica Amsa S.p.A., o Aspem (rilevata dall'Ordine);
- certificato di provenienza "DAS";
- contenuto di zolfo;
- indicazione che le caratteristiche del carburante fornito, sono contenute entro i limiti stabiliti dalla legge e dall'art. 4 del presente Capitolato, indicando in particolare il contenuto di zolfo.

I suddetti documenti dovranno essere consegnati al Responsabile del magazzino prima dell'inizio delle operazioni di scarico.

La fornitura di carburante, nei casi in cui situazioni contingenti straordinarie lo richiedano, dovrà essere garantita senza oneri aggiuntivi anche il sabato.

I rifornimenti sono variabili e soggetti a situazioni contingenti quali situazioni climatiche oppure ad attività connesse all'operatività di Amsa e Aspem.

Di seguito si riporta a titolo meramente informativo e non vincolante per Amsa e Aspem la situazione media attuale delle consegne:

Per Amsa SpA

- **Stabilimento Olgettina:** n° 2 consegne a settimana con un carico medio a consegna pari a 30.000 litri;
- **Stabilimento Zama:** n° 1 consegna a settimana con un carico medio a consegna compreso tra i 20.000 litri e i 30.000 litri;
- **Stabilimento Primaticcio:** n° 1,5 consegne a settimana con un carico medio a consegna pari a 18.000 litri;
- **Stabilimento Watt:** n° 1,5 consegne a settimana con un carico medio a consegna compreso tra i 6.000 litri e i 7.000 litri;
- **Stabilimento Silla:** n° 4 consegne a settimana con un carico medio a consegna compreso tra i 15.000 litri e i 18.000 litri;
- **Stabilimento Muggiano:** n° 1 consegna a settimana con un carico medio a consegna compreso tra i 2.000 litri e i 3.000 litri.

Per ASPEM S.p.A.

- **Varese via Tintoretto:** n° 1 consegna a settimana con un carico medio a consegna compreso tra i 10.000 litri e i 14.000 litri;

Le capienze e il numero dei serbatoi di ogni deposito, come specificato nel presente articolo, potranno essere soggetti a variazioni, correlate ai fabbisogni di Amsa e/o Aspem, durante il periodo di validità dell'appalto e, conseguentemente potrà subire variazioni la situazione media delle consegne sopra indicata che risulta essere indicativa e non vincolante per Amsa e Aspem.

Nell'eventualità in cui si verificassero variazioni indicate nel paragrafo precedente, sarà cura di Amsa e/o Aspem darne opportuna comunicazione all'Appaltatore.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ'

La quantità del prodotto consegnato sarà determinata ad ogni effetto in litri alla temperatura ambiente, all'atto del conferimento presso i siti Amsa o Aspem.

Ogni quantitativo oggetto di consegna sarà inderogabilmente determinato attraverso l'utilizzo dei contalitri predisposti sulle autobotti del fornitore, la cui lettura avverrà in contraddittorio.

Le consegne dovranno essere comunque effettuate esclusivamente con autobotti volumetriche o dotate di dispositivo contalitri e di pompa per lo scarico gasolio.

In ogni caso sarà facoltà di Amsa e/o Aspem richiedere la pesatura dell'autobotte presso le pesche presenti nei dipartimenti aziendali in ingresso e in uscita.

Le relative fatture dovranno riportare le quantità oggetto di lettura.

ART. 9 - VERIFICHE

Amsa S.p.A., o Aspem S.p.A., si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio, nel corso del contratto, verifiche su ogni singola partita di prodotto consegnato.

Ad ogni singola consegna potrà quindi essere effettuato, a cura dei Responsabili dei magazzini interessati alla consegna e con la fattiva collaborazione del conducente dell'automezzo o di altro incaricato dell'Appaltatore, un prelievo di campioni per l'accertamento delle caratteristiche del carburante consegnato, nella misura di almeno tre litri.

Il prelievo della campionatura sarà effettuato a valle dei contalitri predisposti sulle autobotti del fornitore o, nel caso in cui tale modalità non si possa eseguire, direttamente dall'autobotte che dovrà essere dotata di apposito rubinetto.

Il prelievo avverrà in contraddittorio con il dipendente/collaboratore dell'Appaltatore.

In caso di autobotte suddivisa in scomparti, il prelievo - secondo le modalità sopra descritte - dovrà avvenire in almeno due di essi, scelti da Amsa e/o Aspem ed il carburante prelevato da ciascun scomparto dovrà essere opportunamente miscelato in modo da costituire un campione unico che, ad ogni conseguente effetto, si intenderà rappresentativo dell'intera consegna.

La campionatura verrà ripartita in contenitori a chiusura ermetica, che verranno etichettati e sigillati con marchio di Amsa e/o Aspem e con controsigillo dell'Appaltatore

Un primo contenitore, della capacità di un litro circa, sarà trattenuto da Amsa o Aspem per gli accertamenti del caso.

Un secondo contenitore, della capacità di un litro circa, potrà essere inoltrato per l'analisi ad apposito laboratorio indicato da Amsa o Aspem, i cui risultati s'intenderanno insindacabilmente accettati dai contraenti e faranno stato a tutti i fini contrattuali, ivi comprese eventuali contestazioni circa contenuto e/o caratteristiche del carburante fornito

Un terzo contenitore, della capacità di un litro circa, sigillato come sopra, potrà essere prelevato da un incaricato dell'Appaltatore per conto dell'Appaltatore stesso, e sarà reso disponibile da Amsa e/o Aspem dalla data di comunicazione di invio dei campioni per le analisi di laboratorio.

Per l'accertamento delle caratteristiche tecniche dovranno essere impiegati i metodi indicati nella tabella UNI EN 590 : 2014.

Ai dati risultanti dalle analisi del laboratorio incaricato verrà applicata ad ogni conseguente effetto l'approssimazione per riproducibilità prevista nel metodo adottato, eccezione fatta per il dato concernente lo zolfo.

Il gasolio utilizzato dovrà contenere una percentuale di zolfo che dia un risultato alle analisi pari o inferiore allo 10 mg/kg in peso secondo il criterio di cui ai precedenti paragrafi.

L'arrotondamento alla prima cifra verrà effettuato, ovviamente, anche per quanto riguarda le penalizzazioni.

Le spese per gli accertamenti e per le analisi saranno a carico dell'Appaltatore, qualora anche una sola caratteristica non corrisponda a quelle indicate nell'art. 4.

E' fatta salva la facoltà di Amsa o Aspem, di chiedere il risarcimento di oneri ed esborsi e comunque di ogni pregiudizio correlato alla fornitura.

ART. 10 - PENALI PER RITARDO, PER DIFFORMITA' NELLE CONSEGNE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di ritardo nelle consegne dei quantitativi indicati in ciascun ordine, o di parte di essi, sarà applicata, senza alcuna formalità, una penale pari al **2 (due)%** dell'importo della fornitura in ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo del **10 (dieci)%** dell'importo stesso di ciascun ordine.

Per le difformità delle caratteristiche pattuite, verranno applicate le seguenti penali riferite al corrispettivo della merce risultata non conforme al richiesto:

- | | |
|---|--|
| - zolfo | 2,5% per ogni 5 mg/kg in più rispetto ai valori fissati all'art. 4; |
| - esteri metilici di acidi grassi (biodiesel) | 1,0% per ogni unità percentuale di concentrazione (% v/v) in più rispetto ai valori fissati all'art. 4; |
| - acqua o sedimenti | 1,0% per ogni 100 mg/kg in più rispetto ai valori fissati all'art. 4; |
| - punto di infiammabilità | 1,0% per ogni grado in meno rispetto ai valori fissati all'art. 4; |
| - residuo carbonioso | 1,0% per ogni 0,01% m/m in più rispetto ai valori fissati all'art. 4; |
| - distillazione | 1,0% per ogni 1% in meno della quantità in volume distillata a 350 °C e per ogni 1% in più per la quantità in volume distillata a 250 °C rispetto ai valori fissati all'art. 4. |

Agli effetti del collaudo non si terrà conto della media delle caratteristiche dell'intera fornitura, bensì delle caratteristiche riscontrate sui campioni di ciascuna consegna.

Fermo quanto precede, qualora la fornitura effettuata:

A) sia rilevata, a seguito delle analisi di cui all'art. 9, non rispettare anche uno solo degli altri parametri tecnici (non considerati al comma precedente) di cui all'art. 4 del presente capitolato ovvero

B) non sia identificabile come gasolio per autotrazione (conforme alla normativa UNI EN 590:2014),

sarà applicata, senza alcuna formalità, una penale pari al **5 (cinque) %** dell'importo di ciascuna fornitura difforme nel senso predetto.

Amsa e/o Aspem, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto - dandone semplice comunicazione all'Appaltatore, con l'applicazione di una penale complessiva pari al **10 (dieci)%** dell'importo contrattuale, con riserva di addebito di maggiori oneri ed esborsi - nel caso ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

- cinque giorni lavorativi di ritardo per una singola consegna;
- dieci giorni lavorativi anche non consecutivi di ritardo accumulati nelle varie consegne;

- due contestazioni anche non consecutive di difformità del prodotto fornito rispetto a quanto prescritto nelle rispettive specifiche tecniche;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione ovvero qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata a carico dell'Appaltatore, e nei casi di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- altri casi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore.

E' obbligo dell'Appaltatore, *nel caso di cui al punto 28) della Dichiarazione Sostitutiva (allegato 3 al presente Capitolato)*, dare tempestiva informazione ad Amsa o Aspem dell'eventuale inclusione, successiva alla stipulazione del contratto, di sostanze contenute nei preparati o articoli forniti nella "Candidate List" *di cui allo stesso punto 28) della Dichiarazione Sostitutiva (allegato 3 al presente Capitolato)*, in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.

Il verificarsi della condizione di cui al precedente comma, darà facoltà ad Amsa e/o Aspem la risoluzione del contratto senza obbligo di indennizzo in favore dell'Appaltatore, fatto salvo di procedere con maggiori danni.

Inoltre, le parti convengono che costituisce motivo per la risoluzione del contratto, per fatto e colpa dell'Appaltatore, con l'applicazione dei danni conseguenti, l'ipotesi di mancata assunzione e/o rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, previa semplice comunicazione scritta, verrà addebitata una penale pari al **10%** dell'importo contrattuale residuo, con riserva di addebito dei maggiori danni.

Resta fermo quanto previsto all'art. 11 "Acquisto in danno".

L'importo della penalità verrà dedotto, senza alcuna formalità, dai successivi pagamenti e/o dall'importo della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell'Appaltatore stesso. Le ulteriori eventuali eccedenze saranno rimesse direttamente dall'Appaltatore.

E' fatto salvo il diritto di Amsa S.p.A. di addebitare i maggiori danni.

Infine, Amsa e Aspem potranno procedere alla risoluzione in tronco del rapporto contrattuale per fatto e colpa dell'appaltatore, in caso di comportamenti e azioni tenuti in violazione dei principi contenuti nel Codice Etico del gruppo a2a pubblicato sul sito http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/azienda/documenti/Codice_etico.pdf

ART. 11 - ACQUISTO IN DANNO

In caso di inadempienza dell'Appaltatore all'obbligo di rispettare, per i quantitativi stabiliti, i termini di consegna, ovvero l'obbligo di somministrare il gasolio conforme ai requisiti richiesti di cui all'art. 4, da Amsa e/o Aspem si riserva la facoltà di procedere all'acquisto presso terzi, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggior prezzo e fatti salvi l'applicazione delle penali maturate e l'addebito di ogni maggior danno, onere ed esborso.

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e degli oneri sostenuti, Amsa e/o Aspem potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'Appaltatore per consegne già eseguite, o sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell'Appaltatore stesso.

ART. 12 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura con bonifico bancario.

Le fatture dovranno indicare:

- il numero e la data dell'Ordine
- il numero di codice del fornitore

Agli effetti della contabilizzazione del fatturato, il prezzo di listino che verrà considerato sarà quello vigente nella data di ogni singola consegna sempre che la stessa sia stata effettuata a norma dell'art. 7 "modalità di consegna" del presente Capitolato.

In caso di consegna in data diversa da quella richiesta, il prezzo di riferimento sarà il più favorevole per Amsa e/o Aspem fra quello vigente il giorno effettivo della consegna e quello in vigore nel giorno richiesto dall'Impresa, salva ed impregiudicata l'applicazione, in caso di ritardo, delle penalità maturate e dei maggiori danni, oneri ed esborsi.

Le fatture dovranno fare riferimento ai litri effettivamente accertati da parte di Amsa e/o Aspem all'atto della consegna.

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto.

I pagamenti sono subordinati alla verifica positiva di conformità che verrà rilasciata a cura della Raccolta ed Igiene del Suolo – Officine Manutenzione Automezzi.

ART. 13 – ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE

Qualora si dovessero riscontrare guasti, rotture, danneggiamenti del propulsore e degli impianti di alimentazione, iniezione, lubrificazione, raffreddamento e scarico ad esso connessi, riconducibili inequivocabilmente (ad esempio, tramite analisi di laboratorio incaricato, con i campioni tratti come da art. 9 "VERIFICHE") al gasolio fornito con una composizione differente dalle specifiche tecniche sopra richiamate, le eventuali riparazioni/sostituzioni saranno a completo carico dell'Appaltatore del combustibile, fatti salvi i maggiori danni.

ART. 14 – NORME DI SICUREZZA

PER AMSA

L'intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore deve inoltre osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi, le "Disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori e norme ambientali a cui devono attenersi le imprese appaltatrici/lavoratori autonomi a cui vengono affidati lavori da Amsa S.p.A."

In relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Amsa precisa che è stato predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali).

L'Appaltatore dovrà recepire i rischi individuati da Amsa nella Sezione B del DUVRI ed inserire nel "Modulo Informativo" allegato al DUVRI gli elementi della propria attività che potrebbero determinare rischi interferenziali nell'ambito dell'intervento appaltato e le misure di sicurezza e contenimento da adottare.

Il DUVRI, compilato nella Sezione A.5 e A.6 e firmato nella Sezione F, ed il "Modulo Informativo", compilato e firmato, devono essere obbligatoriamente consegnati prima della formalizzazione del contratto/ordine all'ufficio Acquisti Amsa, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte di Amsa, risultando ciò condizione necessaria per la formalizzazione/stipula del contratto/ordine.

Nel caso l'Appaltatore intenda avvalersi di imprese esecutrici o lavoratori autonomi, deve provvedere a consegnare a questi ultimi il DUVRI ed il "Modulo Informativo". Le imprese esecutrici o lavoratori autonomi, prima della consegna delle attività, restituiranno il "Modulo Informativo", compilato e firmato, all'impresa affidataria, la quale provvederà a consegnarlo ad Amsa.

Il DUVRI allegato al presente Capitolato forma parte integrante dello stesso.

Si precisa che, in caso di intervenute variazioni delle condizioni operative, si dovranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze, previo incontro di coordinamento.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso rispondere dell'applicazione dei principi generali e particolari di prevenzione in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

Le interferenze individuate nel DUVRI non comportano l'adozione di misure preventive e protettive tali da generare il riconoscimento dei relativi costi, pertanto l'importo degli oneri relativi a dette misure di sicurezza è pari a ZERO.

Si ribadisce l'obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante l'esecuzione delle attività.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di avvenuta comunicazione di aggiudicazione, l'appaltatore dovrà inviare la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza del prodotto offerto.

In seguito dell'aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà consegnare ad Amsa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipulazione del contratto, la documentazione richiesta nell'Allegato "Piano della Sicurezza" al Capitolato, concernente i rischi specifici legati all'attività oggetto dell'appalto, redatto secondo la specifica di cui all'allegato stesso.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare ad Amsa la documentazione prevista per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi, previa verifica della sua completezza e conformità, entro gli stessi termini assegnati all'Appaltatore medesimo.

Le attività oggetto dell'appalto potranno avere inizio solo dopo che Amsa abbia verificato, in contraddittorio con l'Appaltatore, la congruità di tutta la documentazione presentata.

Qualora la documentazione di cui ai paragrafi precedenti risulti incompleta o difforme, Amsa assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della raccomandata medesima, trascorso il quale inutilmente avrà il diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l'azione per gli eventuali maggiori danni.

La consegna delle attività verrà effettuata contestualmente alla prima riunione di coordinamento per la sicurezza, durante la quale Amsa provvederà a completare, congiuntamente all'Appaltatore e ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi, la Sezione C del DUVRI e a redigere il "Verbale della riunione di coordinamento per la sicurezza".

In tale sede Amsa consegnerà all'Appaltatore e ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi il/i "Piano di emergenza integrato con emergenze di tipo ambientale" relativo/i al/i sito/i Amsa interessato dalle attività.

PER ASPEM

Vedasi allegato da 4.2, che dovrà essere debitamente redatto dall'aggiudicataria in seguito all'aggiudicazione stessa, con i referenti di Aspem.

ART. 15 - CORRISPONDENZA

Tutta la corrispondenza farà sempre riferimento al numero dell'ordine di ciascuna società indicata all'art. 1 e sarà indirizzata a ciascuna sede, secondo i riferimenti e gli indirizzi che verranno comunicati in seguito all'aggiudicazione.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

In qualsiasi momento, anche nel corso del periodo contrattuale, Amsa S.p.A. avrà facoltà di cedere il contratto ad altre Società del gruppo A2A, con la sola formalità della comunicazione scritta, fermo restando che la valutazione delle penali sarà effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Capitolato.

E' vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatrice.

ART. 17 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Amsa e Aspem ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano e Varese della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore avrà l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nella fornitura oggetto dell'appalto, e se in cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative contributive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori in vigore all'epoca dell'appalto e applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolge la fornitura.

Amsa e/o Aspem si riserva di verificare la regolarità retributiva dell'Appaltatore. L'Appaltatore, su specifica richiesta di Amsa dovrà dimostrare la regolarità retributiva mediante presentazione di idonea documentazione.

Amsa e Aspem in caso di conclamata irregolarità retributiva da parte dell'Appaltatore, si riservano di bloccare i pagamenti di contratto.

Amsa e/o Aspem verificheranno la regolarità contributiva acquisendo il DURC dell'appaltatore.

In caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC, Amsa e Aspem bloccheranno i pagamenti.

ART. 18 – ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è tenuto a presentare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e una polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO).

La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) dovrà avere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.500.000.

In particolare la polizza dovrà coprire:

- i danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compreso il Committente e i dipendenti dello stesso;
- i danni subiti dagli autoveicoli in consegna per lavori di manutenzione o riparazione;
- i danni subiti dai veicoli durante la circolazione per prova e collaudo;
- la responsabilità civile postuma di riparazione/manutenzione dei veicoli.

La polizza di Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (RCO) dovrà avere un massimale non

inferiore ad € 1.500.000 per sinistro con sottolimito per persona non inferiore ad € 1.000.000.

Le coperture assicurative dovranno inoltre contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte dell'Assicuratore nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo il caso di dolo.

L'Appaltatore è tenuto a rilasciare al Committente copia delle polizze richieste prima dell'inizio dei lavori, attestando l'avvenuto pagamento dei relativi premi.

Le polizze devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo l'operatività delle garanzie e dei massimali richiesti. Qualora nel corso del contratto le polizze presentate venissero sostituite, l'Appaltatore deve tempestivamente presentare la copia delle nuove polizze al Committente.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore.

In caso di mancato pagamento dei premi di polizza e degli eventuali rinnovi, il Committente può avvalersi della facoltà di provvedervi direttamente, trattenendo le relative spese maggiorate degli interessi dalla prima quota successiva dovuta all'Appaltatore.

Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, Subappaltatori, loro dipendenti o delle persone di cui devono rispondere.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Milano è competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Letto, approvato e **sottoscritto digitalmente**.

Data _____

Firma digitale _____

(firma digitale del Legale Rappresentante della Società concorrente o firme digitali dei Legali Rappresentanti facenti parte dell'eventuale Associazione Temporanea d'Imprese).